

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1619-A

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE BONALUMI)

Comunicata alla Presidenza il 12 dicembre 1989

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione del Protocollo all'Accordo di cooperazione tra la CEE e la Repubblica araba d'Egitto a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità e del Protocollo allegato all'Accordo tra gli Stati membri della CECA e la Repubblica araba d'Egitto a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, firmati a Bruxelles il 25 giugno 1987

**presentato dal Ministro degli Affari Esteri**

**di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

**col Ministro delle Finanze**

**col Ministro del Tesoro**

**col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

**col Ministro del Commercio con l'Estero**

**e col Ministro delle Partecipazioni Statali**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 MARZO 1989

ONOREVOLI SENATORI. - I Protocolli oggetto del presente disegno di legge rispondono alla necessità di un adeguamento normativo degli accordi internazionali stipulati dalle Comunità europee a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità stesse.

La ratifica di tali Protocolli si pone, quindi, come una sorta di atto dovuto e per questo la 3<sup>a</sup> Commissione permanente chiede all'Assemblea di autorizzarla.

BONALUMI, *relatore*

**PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE**  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: AZZARÀ)

9 maggio 1989

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo all'Accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d'Egitto a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità ed il Protocollo allegato all'Accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica araba d'Egitto a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, firmati a Bruxelles il 25 giugno 1987.

**Art. 2.**

1. Piena ed intera esecuzione è data ai Protocolli di cui all'articolo 1 a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto dagli articoli 26 e 9 dei Protocolli stessi.

**Art. 3.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.